



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 giugno 2013 (20.06)
(OR. en)**

10730/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0280 (COD)**

**AGRI 370
AGRIFIN 95
CODEC 1395**

DOCUMENTO DI LAVORO

della: presidenza

alle: delegazioni

nn. docc. precc.: 9797/13 + REV 1

nn. propp. 15396/11 + REV 1, REV 2 (NL), REV 3 - COM(2011) 625 defn./3

Comm.: 14483/12 - COM(2012) 552 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (*riforma della PAC*)
- *Progetto di regolamento consolidato della presidenza che rispecchia lo stato dei lavori nell'ambito dei triloghi informali*

In vista della sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 24-25 giugno 2013, si allega per le delegazioni il progetto di regolamento consolidato della presidenza che rispecchia lo stato dei lavori nell'ambito dei triloghi informali al 23 maggio 2013.

Si invitano le delegazioni a prendere atto del fatto che il presente documento sarà modificato e integrato secondo necessità al fine di riflettere i progressi realizzati nei triloghi informali prima della sessione del Consiglio.

Nella versione inglese, tutte le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono riportate in *corsivo e grassetto* o in testo ~~barrato~~.

Progetto di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone accluso allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

sentito il garante europeo della protezione dei dati⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

CONSIDERANDO

[da completarsi in una fase successiva]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

- a) norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I (di seguito: "pagamenti diretti");
- b) disposizioni specifiche riguardanti:
 - i) un pagamento di base a favore degli agricoltori (di seguito: "regime di pagamento di base") **e un regime semplificato e transitorio (di seguito: "regime di pagamento unico per superficie")**);
i bis) un pagamento redistributivo facoltativo (di seguito: "pagamento redistributivo");
i bis bis) aiuti nazionali transitori per gli agricoltori;
 - ii) un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
 - iii) un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;
 - iv) un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;
 - v) un regime di sostegno accoppiato facoltativo;

- vi) un pagamento specifico per il cotone;
- vii) un regime semplificato a favore dei piccoli agricoltori;
- viii) un quadro per consentire alla Bulgaria, *alla Croazia* e alla Romania di integrare i pagamenti diretti.

Articolo 2

Modifica dell'allegato I

Per assicurare la certezza del diritto è [...] conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 [...] per quanto riguarda la modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I nella misura necessaria per tener conto di eventuali nuovi atti legislativi su regimi di sostegno che potranno essere adottati dopo l'adozione del presente regolamento.

Articolo 3

Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

L'articolo 11 non si applica alle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 del [...] *TFUE* [...], (di seguito: "regioni ultraperiferiche"), né ai pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo a norma del regolamento (CE) n. 1405/2006.

I titoli III, IV e V non si applicano alle regioni ultraperiferiche.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "agricoltore", una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova [...] ***nell'ambito dell'applicazione territoriale del TUE e del TFUE*** [...] ai sensi dell'articolo 52 del [...] ***TUE*** in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del [...] ***TFUE***, e che esercita un'attività agricola;
- b) "azienda", tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- c) "attività agricola",
- ***la produzione***, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, ***o***
 - il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza particolari interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli [...] ***consueti, in base a criteri che saranno definiti dagli Stati membri in virtù del quadro stabilito dalla Commissione***, o
 - lo svolgimento di un'attività minima, che sarà definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- d) "prodotti agricoli", i prodotti elencati nell'allegato I del [...] ***TUE e del TFUE***, esclusi i prodotti della pesca nonché il cotone;
- e) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati ***e pascoli*** permanenti o colture permanenti;
- f) "seminativo", terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

- g) "colture permanenti", le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati *e pascoli* permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida;
- h) "prati [...] *e pascoli permanenti*" [da completarsi in una fase successiva]
- i) "erba o altre piante erbacee da foraggio", tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro [...] utilizzati o meno per il pascolo degli animali [...];
- j) "vivai", le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
- vivai viticoli e viti madri di portainnesti;
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
 - vivai ornamentali;
 - vivai forestali commerciali [...] esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda [...];

— alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e virgulti [...];

- k) "bosco ceduo a rotazione rapida", le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 06 02 9041, che saranno definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri [...];
- l) "vendita", la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto; questa definizione non comprende i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica e, in entrambi i casi, per fini non agricoli;*
- m) "affitto", l'affitto o analoghe transazioni temporanee;*
- (n) "trasferimento", l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro trasferimento definitivo;*

2. *Per assicurare la certezza del diritto è [...] conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 che stabiliscano [...]:*

a) [...]

a bis) il quadro nell'ambito del quale gli Stati membri definiscono i criteri che gli agricoltori devono soddisfare al fine di rispettare il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

b) [...] il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

c) [...]

d) [...] i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio *e i criteri per determinare le pratiche locali tradizionali di cui al [...]* paragrafo 1, lettera h).

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

CAPO 1

Norme comuni relative ai pagamenti diretti

Articolo 5

Finanziamento dei pagamenti diretti

[...] Il regolamento UE) n. [...] [*regolamento orizzontale sulla PAC*] e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai regimi previsti dal presente regolamento.

Articolo 6

Massimali nazionali

1. Nell'allegato II figurano i massimali nazionali, fissati per Stato membro e per anno, comprendenti il valore totale dei diritti assegnati, della riserva nazionale e dei massimali stabiliti a norma degli articoli **28 ter**, 33, 35, 37 e 39.

Se uno Stato membro si avvale dell'aumento previsto all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, il massimale stabilito nell'allegato II per detto Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma.

1 bis. In deroga al paragrafo 1, nell'allegato II figurano i massimali nazionali, per ogni Stato membro che applichi il regime di pagamento unico per superficie e per ogni anno, compresi i massimali stabiliti a norma degli articoli 28 quater, 33, 35, 37 e 39.

2. Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14 *e conseguenti all'applicazione dell'articolo 17 ter, secondo comma*, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 [...] *che rivedano* i massimali nazionali fissati nell'allegato II.

Articolo 7

Massimali netti

1. Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro a norma dei titoli III, IV e V per un dato anno civile, previa applicazione dell'articolo 11, non può essere superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

[...] *Qualora* l'importo totale dei pagamenti diretti *da corrispondere* [...] sia superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti concessi a norma del regolamento (CE) n. 247/2006 e del regolamento (CE) n. 1405/2006.

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III, è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].]
3. ***Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14, è [...] conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 [...] che rivedano i massimali fissati nell'allegato III.***

Articolo 8

Disciplina finanziaria

1. [da completarsi in una fase successiva]
2. [...] Il paragrafo 1 si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1° gennaio 2016, ***in seguito all'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16, ed alla Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022, in seguito all'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16 bis.***

3. *Al fine di garantire la corretta applicazione degli aggiustamenti dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 [...] che definiscano* norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi del paragrafo [...] 1 [...] del presente articolo.

Articolo 9

Agricoltore in attività

1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche [...] *le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).*
- a) [...]
- b) [...]

2. [...]

[Gli Stati membri possono decidere che] non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se esse gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e ricreativi, [zone di caccia,] [zone di pesca e acquacoltura], campeggi, [attività minerarie].

Ove opportuno, gli Stati membri possono, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, aggiungere altre aziende o attività non agricole analoghe a quelle elencate al primo comma e possono successivamente ritirare tali aggiunte.

Una persona o un'associazione di cui al primo o al secondo comma è tuttavia considerata "agricoltore in attività" se fornisce prove verificabili richieste dagli Stati membri, che dimostrano che:

- i) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; e/o*
- ii) le sue attività agricole non sono insignificanti; e/o*
- iii) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.*

3. *Inoltre gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche:*

- i) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche globali, e/o*
- ii) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.*

4. *I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è fissato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le specificità nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.*

5. *Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, [...] per quanto riguarda:*

a) [...]

b) [...]

([...]a) i criteri per determinare *i casi* [...] in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione [...];

b) *i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole e determinare l'importo di pagamenti diretti pertinente ai fini dei paragrafi 2 e 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, e nel caso dei giovani agricoltori;*

c) i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

6. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 entro il 1° agosto 2013 e, in caso di modifiche, entro due settimane dalla data in cui è stata presa la decisione.*

Articolo 10

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

1. Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:
 - a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere in un dato anno civile, prima [...] **dell'applicazione dell'articolo 65** del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], è inferiore a 100 EUR;
 - b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti, prima [...] **dell'applicazione dell'articolo 65** del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], è inferiore a un ettaro.

Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui alle lettere a) e b) entro i limiti di cui all'allegato IV.

2. [...] *Lo Stato membro che abbia deciso di applicare* la soglia basata sulla superficie [...] di cui al paragrafo 1, lettera b), applica [...] *tuttavia* la lettera a) di *tale* paragrafo *agli agricoltori che ricevono il sostegno accoppiato per animale di cui al titolo IV e che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia basata sulla superficie.*
3. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.
4. Per gli anni 2014 e 2015, in Bulgaria e in Romania l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base dell'importo stabilito nella *parte A* dell'allegato V [...] per l'anno corrispondente. *Per gli anni 2014-2021, in Croazia l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base dell'importo stabilito nella parte A dell'allegato V bis.*

Articolo 11

Riduzione progressiva e livellamento del pagamento

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 12

Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale un agricoltore ha presentato una domanda di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, può essere oggetto di una domanda di qualsiasi altro pagamento diretto, nonché di altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 13

Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [OCM unica], gli articoli 107, 108 e 109 del *TFUE* [...] non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri [...] in conformità al presente regolamento.

Articolo 14

Flessibilità tra i pilastri

1. Anteriormente al 1° agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], fino al [...] **[15%]** dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il [...] **1° agosto 2013. Tale decisione stabilisce[...]** la percentuale [...] **di cui a [...] tale** comma, **che può variare per [...] anno civile[...]**.

Gli Stati membri possono decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2018. Tale revisione non può dar luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al precedente comma. Gli Stati membri comunicano siffatta decisione di revisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.

2. [Anteriormente al 1° agosto 2013 **gli Stati membri che non si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al [15%] o, nel caso di** Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito, fino al [25 %] dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].] Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il [...] **1° agosto 2013. Tale decisione stabilisce[...]** la percentuale [...] **di cui a [...] [...] tale** comma, **che può variare per [...] anno civile[...]**.

Gli Stati membri possono decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dagli esercizi finanziari 2019 e 2020. Tale revisione non può dar luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al precedente comma. Gli Stati membri comunicano siffatta decisione di revisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.

Articolo 15

Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento ***mediante atto legislativo o atto delegato adottato conformemente all'articolo 55 o atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 56***, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

CAPO 2

Disposizioni applicabili a Bulgaria, Croazia e Romania

Articolo 16

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

Per gli anni 2014 e 2015, in Bulgaria e in Romania i massimali nazionali per i pagamenti di cui agli articoli ***28 ter***, 33, 35, 37, 39 e 51 sono stabiliti sulla base degli importi fissati nella ***parte A dell'allegato V***. [...]

Articolo 16 bis

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Croazia

In Croazia i pagamenti diretti sono introdotti in conformità al seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello dei pagamenti diretti applicabili a decorrere dal 2022:

25 % nel 2013,

30 % nel 2014,

35 % nel 2015,

40 % nel 2016,

50 % nel 2017,

60 % nel 2018,

70 % nel 2019,

80 % nel 2020,

90% nel 2021,

100% a partire dal 2022.

Articolo 17

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

1. Nel 2014 e nel 2015 la Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di utilizzare pagamenti nazionali diretti per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, e, nel caso della Bulgaria, anche per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2.
2. L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base, che possono essere concessi per gli anni 2014 e 2015, non supera gli importi stabiliti nella *parte B dell'*allegato V per ciascuno di tali anni.

3. Per la Bulgaria, l'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del pagamento specifico per il cotone *che può essere concesso per il 2014 e il 2015* non supera gli importi di cui alla *parte C dell'allegato V* [...] per ciascuno di *tali* anni [...].
4. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Articolo 17 bis

Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1. *La Croazia può integrare, previa autorizzazione della Commissione, qualunque dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, ove pertinente.*
2. *L'importo integrativo che può essere concesso in un dato anno e per un dato regime di sostegno è limitato a una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:*
 - a) *l'importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo la piena introduzione dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 16 bis per l'anno civile 2022*

e

 - b) *l'importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo l'applicazione dello schema di incrementi in conformità dell'articolo 16 bis nell'anno considerato.*

3. *L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi concessi non supera il massimale fissato nella parte B dell'allegato V bis per il corrispondente anno civile.*
4. *La Croazia può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell'aiuto integrativo nazionale da erogare.*
5. *L'autorizzazione della Commissione a norma del presente articolo specifica il regime di sostegno a cui si riferisce e definisce il livello massimo per il quale possono essere versati i pagamenti diretti nazionali integrativi.*

Per quanto riguarda i pagamenti diretti nazionali integrativi destinati a integrare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, l'autorizzazione specifica anche i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 2, ai quali possono riferirsi i pagamenti diretti nazionali integrativi.

L'autorizzazione è concessa mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2 o paragrafo 3.

6. *Le condizioni di ammissibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono quelle applicabili al sostegno nell'ambito dei corrispondenti regimi di sostegno stabiliti dal presente regolamento.*
7. *I pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono soggetti agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della politica agricola comune. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.*

8. *La Croazia presenta una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla loro applicazione.*

Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) *qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali integrativi;*
- b) *per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo, il numero di beneficiari, l'importo totale dell'aiuto nazionale integrativo erogato nonché il numero di ettari, di animali o di altre unità per cui l'aiuto è stato concesso;*
- c) *una relazione sulle misure di controllo applicate in merito ai pagamenti diretti nazionali integrativi concessi.*

Articolo 17 ter

Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia

1. *A partire dal 2014 la Croazia comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le superfici identificate in conformità all'articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che sono state restituite ad usi agricoli nell'anno civile precedente.*

La Croazia comunica anche il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre dell'anno civile precedente e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento alla stessa data.

Se pertinente, le comunicazioni di cui al primo e al secondo comma sono trasmesse per regione quale definita ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1.

2. *La Commissione calcola su base annua l'importo da aggiungere agli importi stabiliti per la Croazia nell'allegato II, all'atto della revisione di tale allegato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, per finanziare il sostegno da concedere nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I per le superfici di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Il suddetto importo è calcolato in base ai dati comunicati dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all'anno considerato.*

L'importo massimo da aggiungere in virtù del primo comma, in base alle superfici comunicate dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo fino al 2022, è pari a 9 600 000 EUR ed è soggetto all'applicazione dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16 bis, quale riportato nell'allegato V ter.

3. *La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la percentuale dell'importo da aggiungere, in virtù del paragrafo 2, che la Croazia include nella riserva nazionale speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici di cui al paragrafo 1, primo comma. Questa percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale del pagamento di base e l'importo fissato nell'allegato II prima dell'incremento in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.*

4. *Per il periodo dal 2014 al 2022 la Croazia fa uso della riserva nazionale speciale per lo sminamento per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori in base alle superfici sminate da essi dichiarate nell'anno considerato alle seguenti condizioni:*
 - a) *si tratta di superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2,*
 - b) *la superficie è stata restituita ad usi agricoli nel corso dell'anno civile precedente,*
 - c) *la superficie è stata comunicata alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.*

5. *Il valore dei diritti all'aiuto fissato a norma del presente articolo è il valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno dell'assegnazione, nei limiti dell'importo disponibile nella riserva nazionale speciale per lo sminamento.*
6. *Per tenere conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate, comunicata dalla Croazia conformemente al presente articolo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 che adattino gli importi fissati nell'allegato V bis.*

TITOLO III

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE, REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE E PAGAMENTI CONNESSI

CAPO 1

Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie

Sezione 1

Istituzione del regime di pagamento di base

Articolo 18

Diritti all'aiuto

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 19

Massimale del regime di pagamento di base

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 20

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 21

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 22

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

[da completarsi in una fase successiva]

Sezione 2

Riserva nazionale

Articolo 23

Costituzione e uso della riserva nazionale

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 24

Alimentazione della riserva nazionale

1. La riserva nazionale ***o regionale*** è alimentata dagli importi corrispondenti:
 - a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:
 - i) dell'articolo 9,
 - ii) dell'articolo 10, paragrafo 1,
 - iii) dell'articolo 11, paragrafo 3;***

- b) [...] *a un numero di* diritti all'aiuto *equivalente al numero totale di diritti all'aiuto* non attivati *da un agricoltore* a norma dell'articolo 25 per un periodo di due anni *consecutivi*, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. *Allo scopo di determinare quali diritti detenuti da un agricoltore vengono riversati nella riserva nazionale o regionale, si dà priorità ai diritti di valore più basso;*
- c) ai diritti all'aiuto riversati volontariamente dagli agricoltori;
- d) all'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4[...];
- e) *ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].*
- f) *a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o regionale non è sufficiente a soddisfare i casi di cui all'articolo 23, paragrafo 7;*
- g) *all'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2 bis.*

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per il versamento nella riserva nazionale *o regionale* dei diritti all'aiuto non attivati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Sezione 3

Attuazione del regime di pagamento di base

Articolo 25

Attivazione dei diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'**articolo 37**, paragrafo 2, e dell'**articolo 51**, paragrafo 1, nonché ***l'applicazione dell'articolo 65 del [...] [...] regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC]***.

2. Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende:
 - a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole, ***comprese le superfici che non erano mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che avrebbero aderito all'Unione il 1° maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell'adesione a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie;*** o

 - b) qualsiasi superficie che nel 2008 abbia conferito un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, al titolo [...] III e al titolo [...] ***IV BIS*** [...] del regolamento (CE) n. [...] **1782/2003** e che:
 - i) non risponde più alla definizione di "**ettaro** ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹ e della direttiva 2009/147/CE, o

¹ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o [...] all'articolo 23 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], o
- iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

Ai fini del primo comma [...], lettera a):

- i) quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

[ii) gli Stati membri possono predisporre un elenco contenente le superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole.]

Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l'applicazione del [...] ***primo e del secondo*** comma sul loro territorio.

Per essere ammissibili, le superfici devono essere conformi alla definizione di "ettaro ammissibile" nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Ai fini della determinazione degli "ettari ammissibili", gli Stati membri che decidono di includere superfici di prato permanente qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici in "ettari ammissibili".

3. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

Articolo 26

Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. Ai fini [...] *dell'attivazione dei diritti all'aiuto prevista dall'articolo 25, paragrafo 1*, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].
2. In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento di base per la superficie interessata.

Articolo 27

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore ***che ha diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9*** stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per successione effettiva o anticipata.

Tuttavia, anche in caso di successione effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati stabiliti.

Il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto non costituisce un "trasferimento" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera n).

2. [da completarsi in una fase successiva]

2 bis. [da completarsi in una fase successiva]

3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, [...] ***le modalità*** in merito alla comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto ***che gli agricoltori sono tenuti a trasmettere*** alle autorità nazionali e i termini entro i quali deve avvenire tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 28

Poteri delegati

Per assicurare la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è conferito alla [...] Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda:

- a) le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, **di trasferimento di diritti all'aiuto** e di fusione o scissione dell'azienda;
- b) le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:
 - i) sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;
 - ii) sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;
 - iii) sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;
- c) le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale;
- d) le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto;
- e) [da completarsi in una fase successiva]
- [e bis)** [da completarsi in una fase successiva]
- f) i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5;
- g) le norme in merito **al contenuto della** dichiarazione e **alle condizioni per** l'attivazione dei diritti all'aiuto;
- g bis) i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, quinto comma;**
- h) le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità all'articolo 25, paragrafo 3.

CAPO 1 bis
PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO

Articolo 28 bis
Norme generali

1. *Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto di un dato anno, di concedere a decorrere dall'anno successivo un pagamento annuo agli agricoltori che abbiano diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 o del regime di pagamento unico per superficie di cui alla sezione 4.*

Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione.

2. *Gli Stati membri che abbiano deciso di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale a norma dell'articolo 20 possono applicare il pagamento di cui al presente capo a livello regionale.*
3. *Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e l'applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore o previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.*

4. *Il pagamento di cui al paragrafo 1 è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro che non sia superiore al 65% del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Il numero di tali diritti all'aiuto o ettari non può essere superiore a [30 / 50] ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VI se le dimensioni medie sono superiori a [30 / 50] ettari nello Stato membro interessato.*

Purché siano rispettati i limiti massimi di cui al primo comma, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione entro il numero di ettari fissato a norma di detto comma che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al primo comma è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 o nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2014.

Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al primo comma è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata a norma dell'articolo 26 nel 2014. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per il massimale determinato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, in caso di non applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2.

5. *Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dal 19 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.*

Articolo 28 ter

Disposizioni finanziarie

1. *Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri possono usare fino al 30% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.*
2. *In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i corrispondenti massimali per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.*

SEZIONE 4
REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Articolo 28 quater
Regime di pagamento unico per superficie

- 1. Gli Stati membri che nel 2013 applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 2, titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 possono, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, continuare ad applicare il regime al più tardi fino al 31 dicembre 2020. Essi comunicano alla Commissione, entro il [1° agosto 2013] la loro decisione e la data finale di tale applicazione.**

Nel periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie, le sezioni 1, 2 e, ad eccezione dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, la sezione 3 del presente capo non si applicano agli Stati membri in questione.

- 1 bis. Il pagamento unico per superficie è concesso su base annuale per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall'agricoltore conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC]. Esso è calcolato ogni anno dividendo la dotazione finanziaria annuale stabilita a norma del paragrafo 2 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].**

- 1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, gli Stati membri che decidono di applicare l'articolo 28 quinquies al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2018 possono utilizzare, per il periodo in cui applicano il presente articolo, sino al 20% della dotazione finanziaria annuale di cui al paragrafo 1 bis per differenziare il pagamento unico per superficie per ettaro.**

Al fine di differenziare il pagamento unico per superficie per ettaro, gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nel 2013 a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c) e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Per Cipro, l'aiuto può essere differenziato tenendo conto delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009, purché nel settore in questione non sia concesso alcun aiuto a norma dell'articolo 28 quater bis.

- 2. Per ciascuno Stato membro che applica il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 28 ter, 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.*
- 3. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari di cui al paragrafo 1 bis sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].*
- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.*

Articolo 28 quater bis

Aiuti nazionali transitori

- 1. Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 28 quater possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020.*
- 2. Gli aiuti nazionali transitori possono essere concessi agli agricoltori nei settori per i quali tali aiuti o, nel caso della Bulgaria e della Romania, pagamenti diretti nazionali integrativi sono stati concessi nel 2013.*

3. *Le condizioni per la concessione degli aiuti sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi degli articoli 132, paragrafo 7 o 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione della riduzione dei pagamenti applicata a motivo della modulazione prevista agli articoli 7 e 10 di detto regolamento.*

4. *L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 2 è limitato alle seguenti percentuali delle dotazioni finanziarie specifiche per settore autorizzate dalla Commissione nel 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7 o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio:*

- *70% nel 2015,*
- *60% nel 2016,*
- *50% nel 2017,*
- *40% nel 2018,*
- *30% nel 2019,*
- *20% nel 2020.*

Per Cipro tale percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

5. *I paragrafi 2 e 3 non si applicano a Cipro.*

6. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo di ogni anno. La comunicazione comprende:*

- a) *la dotazione finanziaria per ciascun settore;*
- b) *se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.*

7. *Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e nei limiti stabiliti al paragrafo 4, in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da erogare.*

SEZIONE 5

ATTUAZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE NEGLI STATI MEMBRI CHE HANNO APPLICATO IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Articolo 28 quinquies

Introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, il presente titolo si applica agli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto nella sezione 4 del presente capo.

Gli articoli 21 e 22 non si applicano.

Articolo 28 sexies

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro una data da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera d), del regolamento (UE) n. ... [regolamento orizzontale sulla PAC] nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. I diritti all'aiuto sono assegnati unicamente agli [agricoltori, purché soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:]

[2. Gli Stati membri possono decidere che nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base i diritti all'aiuto siano assegnati unicamente agli agricoltori che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni poste dagli Stati membri:]

a) nel 2011 [o nell'anno immediatamente precedente la transizione al regime di pagamento di base] hanno ricevuto pagamenti diretti o pagamenti diretti nazionali integrativi o, nel caso di Cipro, aiuti di Stato, conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009.

- b) *nel 2011 non hanno ricevuto il sostegno di cui alla lettera a) e possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.*
3. *Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.*
4. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 allo scopo di definire ulteriori norme concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.*
5. *La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 28 septies

Valore dei diritti all'aiuto

1. *[Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base,] [Per ogni anno pertinente], gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto [per ogni anno pertinente] dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1 o, se applicabile, all'articolo 23, paragrafo 2, per il numero di diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 28 sexies nel [pertinente] [primo] anno di applicazione del regime di pagamento di base.*

2. *Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al [40/10]% del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1 o, se applicabile, all'articolo 23, paragrafo 2.*

Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al comma precedente utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo degli aiuti detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 29, 34 e 36 e del titolo IV, ricevuti da detto agricoltore conformemente al presente regolamento nell'anno civile [...] immediatamente precedente la transizione al regime di pagamento di base.

A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in conformità al paragrafo 2, primo comma, e il valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 29, 34 e 36 e del titolo IV, ricevuti da detto agricoltore conformemente al presente regolamento nell'anno civile immediatamente precedente la transizione al regime di pagamento di base.

3. *Quando applicano il paragrafo 2, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri, entro il 1° agosto dell'anno precedente la transizione al regime di pagamento di base, stabiliscono le disposizioni da adottare e il metodo di calcolo da utilizzare e li comunicano alla Commissione. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. [Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base,] gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti calcolato conformemente al presente articolo per ogni anno del periodo contemplato dal presente regolamento.]*

CAPO 2

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Articolo 29

Norme generali

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 30

Diversificazione delle colture

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 31

Prato permanente

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 32

Aree di interesse ecologico

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 33

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
2. Gli Stati membri applicano il pagamento di cui al presente capo a livello nazionale.

[...] **Quando applicano l'articolo 20, *gli Stati membri possono decidere di applicare il pagamento*** a livello regionale. In ***tal*** caso, [...] **essi** usano in ciascuna regione una quota del massimale fissato a norma del paragrafo 3. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per il massimale determinato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, ***previa detrazione della riserva nazionale in caso di non applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2.***

3. La Commissione stabilisce ogni anno, mediante atti di esecuzione, il massimale corrispondente per il pagamento di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO 3

Pagamenti per regioni che presentano vincoli naturali

Articolo 34

Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base ***o del regime di pagamento unico per superficie*** di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento di cui al paragrafo 1 per tutte le zone contemplate dal medesimo paragrafo oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune delle zone ***designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale]***.

3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 e [...] *l'applicazione* dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha [...] deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 ed è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato *oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, per gli ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.*
4. Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, *oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, per gli ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie* che sono situati nelle zone per le quali *uno* Stato membro ha [...] deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2.

Gli Stati membri hanno altresì la facoltà di fissare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un numero massimo di ettari per azienda agricola per i quali può essere concesso sostegno ai sensi del presente capo.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento di cui [...] *al paragrafo 1* a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo [...] *purché abbiano determinato* le regioni *interessate* secondo criteri oggettivi e non discriminatori [...] *e, in particolare, i relativi* vincoli naturali, *nonché il rigore dei medesimi*, e le condizioni agronomiche.

Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Il pagamento a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato in conformità al [...] **secondo** comma per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, **oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, per il numero di ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie** che sono situati nelle zone alle quali **uno** Stato membro ha [...] deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2.

Articolo 35

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 34, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il [1° agosto 2013], di utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo di cui all'allegato II. ***Essi comunicano l'eventuale decisione alla Commissione entro tale data. [...]***

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria decisione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. ***Essi comunicano la percentuale riveduta alla Commissione entro il 1° agosto 2016.***

2. [...] ***In base alla*** percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i corrispondenti massimali per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO 4

Pagamento per i giovani agricoltori

Articolo 36

Norme generali

1. Gli Stati membri [...] [concedono/possono concedere] un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base *o del regime di pagamento unico per superficie* di cui al capo 1.
[da completarsi in una fase successiva]

2. Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende una *persona fisica*:
 - a) [...] che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base *o del regime di pagamento unico per superficie* a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] e
 - b) che non ha più di [...] 40 anni [...] nell'anno [...] della presentazione della domanda [...] di cui alla lettera a).

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate e/o requisiti di formazione, per i giovani agricoltori che richiedono il pagamento di cui al paragrafo 1.

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e *l'applicazione* dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore *oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.*

4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. [da completarsi in una fase successiva]
6. ***Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, è conferito alla [...] Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda le condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1 [...].***

Articolo 37

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano una percentuale del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II [, che non deve superare il 2 %]. Essi comunicano alla Commissione [, entro il 31 agosto 2013,] la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 31 agosto [...] ***di ogni anno*** la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere [...] ***dall'anno successivo***. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 31 agosto [...] ***dell'anno precedente all'anno di applicazione della percentuale riveduta***.

2. Fatta salva la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri **finanziano la differenza applicando l'articolo 23, paragrafo 5, lettera c) nell'anno pertinente e/o praticando [...]** una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25;
3. se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 **del presente articolo** e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.
4. [...]

La Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i massimali per il pagamento di cui all'articolo 36 sulla base della percentuale comunicata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

TITOLO IV
SOSTEGNO ACCOPPIATO
CAPO 1
Sostegno accoppiato facoltativo

Articolo 38

Norme generali

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 39

Disposizioni finanziarie

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 40

Comunicazioni

1. [...] ***Gli Stati membri comunicano*** alla Commissione ***le*** decisioni di cui all'articolo 39 [...] entro ***le date*** previste da tale articolo. [...] Ad esclusione della decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera c), la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o i suoi settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere.

2. Le decisioni di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, o, se del caso, di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), contengono inoltre una descrizione dettagliata della situazione particolare della regione interessata e delle caratteristiche particolari dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli specifici che rendono la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 1 insufficiente per far fronte alle difficoltà di cui all'articolo 38, paragrafo 2 e che giustificano un aumento del livello di sostegno.

Articolo 41

Approvazione della Commissione

[da completarsi in una fase successiva]

CAPO 2

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 42

Campo di applicazione

Alle condizioni specificate nel presente capo, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 ("pagamento specifico per il cotone").

Articolo 43

Ammissibilità

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. Per essere ammissibile, la superficie deve essere situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate **dallo Stato membro** ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali. Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone di qualità sana, leale e mercantile.
2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità alle norme e alle condizioni da adottare a norma del paragrafo 3.
3. Per garantire una gestione efficiente del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione **per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone** e sulle comunicazioni ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 44

Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:
 - Bulgaria: 3.342 ha,
 - Grecia: 250.000 ha,
 - Spagna: 48 000 ha,
 - Portogallo: 360 ha.

2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:
 - Bulgaria: 1,2 t/ha,
 - Grecia: 3,2 t/ha,
 - Spagna: 3,5 t/ha,
 - Portogallo: 2,2 t/ha.
3. [da completarsi in una fase successiva]
4. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.
5. Per [...] *rendere possibile* l'applicazione del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda le condizioni di concessione [...] di *tale* pagamento [...], i requisiti di ammissibilità e le pratiche agronomiche.
6. La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 45

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini del presente capo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:
 - a) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

- c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;
 - d) aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;
 - e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.
2. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri da definire a norma del paragrafo 3.
3. ***Per garantire l'applicazione efficace del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda:***
- a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
 - b) gli obblighi dei produttori;
 - c) le norme [...] ***atte a disciplinare la situazione in cui*** un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri.

Articolo 46

Concessione del pagamento

1. Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile a norma dell'articolo 44.
2. Agli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 44, paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.

TITOLO V
Regime per i piccoli agricoltori

Articolo 47

Norme generali

1. ***Gli Stati membri [possono stabilire] stabiliscono un regime per i piccoli agricoltori secondo le condizioni previste nel presente titolo (di seguito: "regime per i piccoli agricoltori").***

Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, che hanno chiesto l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie nel 2014 [...] e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a [...] questo [...] regime.

2. I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.

Il primo comma non si applica nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 49, paragrafo 2, senza applicare l'ultimo comma di tale disposizione. In tal caso, il pagamento è subordinato alle rispettive condizioni stabilite ai titoli III e IV, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

3. Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.

4. ***Nessun beneficio previsto dal presente titolo è concesso a favore degli [...] agricoltori [...] che risultano aver creato artificialmente, a decorrere dal 19 ottobre 2011 [...], le condizioni per beneficiare del [...] regime per i piccoli agricoltori. [...]***

Articolo 48

Partecipazione

1. Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda ***entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, ma comunque*** entro il 15 ottobre 2014. ***La data fissata dagli Stati membri non può, tuttavia, essere precedente all'ultimo giorno previsto per la presentazione di una domanda di partecipazione al regime di pagamento di base.***

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro [...] ***la data fissata dallo Stato membro*** o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

2. ***In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che gli agricoltori il cui importo di pagamenti diretti a norma dei titoli III e IV è inferiore all'importo massimo stabilito dal rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 49 siano inclusi automaticamente nel regime per i piccoli agricoltori se non si ritirano in modo esplicito da detto regime entro la data fissata dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 o in un anno successivo. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano in tempo utile i pertinenti agricoltori del loro diritto a ritirarsi dal regime.***

3. *Gli Stati membri provvedono affinché una stima dell'importo del pagamento di cui all'articolo 49 sia resa nota agli agricoltori in tempo utile prima della data di applicazione o di ritiro fissata dallo Stato membro.*

Articolo 49

Importo del pagamento

1. Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo *per ciascun agricoltore che partecipa al* regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatto salvo il paragrafo 3:
- a) un importo non superiore al [...] **25%** del pagamento medio nazionale per beneficiario [...], *che è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 o che hanno chiesto l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie nel 2014 conformemente all'articolo 28 quater;*
 - b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di [...] **cinque**. *Il pagamento medio nazionale per ettaro è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 28 quater nel 2014.*

Gli importi di cui alle lettere a) e b) non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 250 EUR.

Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione delle lettere a) e b) dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 250 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.

2. ***In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di concedere agli agricoltori partecipanti:***

a) ***un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV, o***

b) ***un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore nel 2014 ai sensi dei titoli III e IV.***

L'importo [...] non è [...] ***superiore a un importo stabilito dallo Stato membro e compreso tra 500 EUR [...] e 1 250 EUR [...].***

Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se il [...] ***pagamento*** dà esito a un importo inferiore a 500 EUR, ***gli Stati membri possono decidere di arrotondarlo a 500 EUR. [...]***

3. In ***Croazia***, a Cipro, in ***Slovenia*** e a Malta l'importo di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR, ma non inferiore a 200 EUR ***o, nel caso di Malta, non inferiore a 50 EUR.***

Articolo 50

Condizioni particolari

1. Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori:

a) mantengono almeno un numero di ettari ***ammissibili*** corrispondente al numero di diritti all'aiuto detenuti ***o al numero di ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2014;***

b) soddisfano il requisito minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

2. I diritti all'aiuto attivati nel 2014 a norma degli articoli 25 e 26 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.

I diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati da riversare nella riserva nazionale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).

Negli Stati membri che applicano l'articolo 28 quater, gli ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2014 da un agricoltore partecipante al regime per i piccoli agricoltori si considerano dichiarati per la durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

3. In deroga all'articolo 27, i diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.

4. ***I paragrafi 1 e 2 e il paragrafo 3, primo comma non si applicano nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a) senza applicare l'ultimo comma dell'articolo 49, paragrafo 2.***

[...]5. ***Per assicurare la certezza del diritto è [...] conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 [...] che definiscano le*** condizioni di partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

Articolo 51

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base *o pagamento unico per superficie* di cui al titolo III, capo 1, *come pagamento redistributivo di cui al titolo III, capo 1 bis*, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2 nonché, se del caso, come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV.

Negli Stati membri che hanno optato per il calcolo dell'importo del pagamento conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a) senza applicare l'ultimo comma dell'articolo 49, paragrafo 2, nel caso il cui la somma di tali importi per un singolo agricoltore superi l'importo massimo da essi fissato, ogni importo è ridotto proporzionalmente.

La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata *in uno o più dei seguenti modi*:

- a) applicando l'articolo 2[...]3, *paragrafo 5 nell'anno pertinente*;
- b) *utilizzando i fondi inutilizzati nell'anno pertinente per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4*;
- c) *applicando una riduzione lineare a tutti i pagamenti da concedere a norma degli articoli 25 o 28 quater.*

Salvo il caso in cui lo Stato membro abbia optato per la fissazione dell'importo del pagamento annuale conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, [...] gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale, *a meno che essi abbiano fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a) senza applicare l'ultimo comma dell'articolo 49, paragrafo 2.*

TITOLO VI

PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE NAZIONALI PER IL SETTORE DEL COTONE

Articolo 52

Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione

1. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il bilancio annuale disponibile a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è trasferito con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 [...] *ed è destinato a costituire* fondi unionali aggiuntivi per le misure finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].
2. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 637/2008, [...] *il pertinente bilancio annuale disponibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è incluso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017 nei rispettivi massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.*

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO 1

Comunicazioni e situazioni di emergenza

Articolo 53

Obblighi di comunicazione

1. ***Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è [...]*** conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 sulle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai fini del presente regolamento oppure per la verifica, il controllo, il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei pagamenti diretti [...] ***e nel rispetto [...] degli obblighi previsti da accordi internazionali [...] conclusi attraverso una decisione del Consiglio,*** compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. A tal fine essa tiene conto del fabbisogno di dati e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Ove opportuno, le informazioni ottenute possono essere trasmesse o rese disponibili a organizzazioni internazionali [...] e alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere pubblicate, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

2. [...] ***Per*** rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di definire ***ulteriori norme concernenti:***
 - a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
 - b) [...]

b bis) le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione;

- c) le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
- d) le condizioni [...] di pubblicazione delle informazioni.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

a bis) i metodi di comunicazione delle informazioni;

- a) le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;
- b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario e alle scadenze;
- c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse degli agricoltori e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 53 bis

Trattamento e protezione dei dati personali

- 1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 53, paragrafo 1 e non ne effettuano il trattamento in modo incompatibile con tali fini.***

2. *Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.*
3. *I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.*
4. *Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.*
5. *Il presente articolo è soggetto alle disposizioni previste agli articoli da 110 bis a 110 quinquies del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].*

Articolo 54

Misure per risolvere problemi specifici

[da completarsi in una fase successiva]

CAPO 2

Delega di poteri e disposizioni di esecuzione

Articolo 55

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. [da completarsi in una fase successiva]
3. [da completarsi in una fase successiva]
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. [da completarsi in una fase successiva]

Articolo 55 bis
Procedura d'urgenza

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 56
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per i pagamenti diretti". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. [da completarsi in una fase successiva]
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

CAPO 3

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 57

Abrogazioni

[da completarsi in una fase successiva]

Articolo 58

Disposizioni transitorie

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere [...] *gli eventuali* diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione

[da completarsi in una fase successiva]

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATI

ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno

Settore	Base giuridica	Note
Pagamento di base	Titolo III, capo 1, <u>sezioni 1-3 e 5</u> , del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
<i>Pagamento unico per superficie</i>	<i>Titolo III, capo 1, sezione 4, del presente regolamento</i>	<i>Pagamento disaccoppiato</i>
<i>Pagamento redistributivo</i>	<i>Titolo III, capo 1 bis, del presente regolamento</i>	<i>Pagamento disaccoppiato</i>
Pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Titolo III, capo 2, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali specifici	Titolo III, capo 3, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per i giovani agricoltori	Titolo III, capo 4, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Sostegno accoppiato facoltativo	Titolo IV, capo 1, del presente regolamento	
Cotone	Titolo IV, capo 2, del presente regolamento	Pagamento per superficie
Pagamento per i piccoli agricoltori	Titolo V del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Posei	Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi
Isole del Mar Egeo	Capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi

Allegati II e III
[da completarsi in una fase successiva]

ALLEGATO IV

Coefficients da applicare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1

Stato Membro	Limite per la soglia in EUR (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)	Limite per la soglia in ettari (Articolo 10, paragrafo 1, lettera b))
Belgio	400	2
Bulgaria	200	0,5
Repubblica ceca	200	5
Danimarca	300	5
Germania	300	4
Estonia	100	3
Irlanda	200	3
Grecia	400	0,4
Spagna	300	2
Francia	300	4
Croazia	100	1
Italia	400	0,5
Cipro	300	0,3
Lettonia	100	1
Lituania	100	1
Lussemburgo	300	4
Ungheria	200	0,3
Malta	500	0,1
Paesi Bassi	500	2
Austria	200	2
Polonia	200	0,5
Portogallo	200	0,3
Romania	200	0,3
Slovenia	300	0,3

Repubblica slovacca	200	2
Finlandia	200	3
Svezia	200	4
Regno Unito	200	5

Allegato V
[da completarsi in una fase successiva]

ALLEGATO VI

Dimensioni medie delle aziende agricole da prendere in considerazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

Stato Membro	Dimensioni medie delle aziende agricole (in ettari)
Belgio	29
Bulgaria	6
Repubblica ceca	89
Danimarca	60
Germania	46
Estonia	39
Irlanda	32
Grecia	5
Spagna	24
Francia	52
Croazia	5,9
Italia	8
Cipro	4
Lettonia	16
Lituania	12
Lussemburgo	57
Ungheria	7
Malta	1
Paesi Bassi	25
Austria	19
Polonia	6
Portogallo	13
Romania	3
Slovenia	6

Repubblica slovacca	28
Finlandia	34
Svezia	43
Regno Unito	54

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

[da completarsi a cura dei giuristi-linguisti in una fase successiva]

Regolamento (CE) n. 73/2009	Il presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 1	Articolo 1	-
-	Articolo 2	-
Articolo 2	Articolo 4	-
-	Articolo 5, paragrafo 2	-
Articolo 3	Articolo 5	-
Articolo 4, paragrafo 1	-	Articolo 91
Articolo 4, paragrafo 2	-	Articolo 95
Articolo 5	-	Articolo 93
Articolo 6, paragrafo 1	-	Articolo 94
Articolo 6, paragrafo 2	-	-
Articolo 7	-	-
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 7, paragrafi 1 e 3	-
-	Articolo 7, paragrafo 2	-
Articolo 9	-	-
Articolo 10	-	-
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	-	Articolo 25, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 8	-
Articolo 12, paragrafi 1 e 2	-	Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 3	-	Articolo 14
Articolo 12, paragrafo 4	-	-
Articolo 13	-	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 14	-	Articolo 68
Articolo 15	-	Articolo 69
Articolo 16	-	Articolo 70
Articolo 17	-	Articolo 71
Articolo 18	-	Articolo 72
Articolo 19	-	Articolo 73
Articolo 20	-	Articolo 75
Articolo 21	-	Articolo 75, paragrafo 4
Articolo 22	-	Articolo 96
Articolo 23	-	Articolo 97
Articolo 24	-	Articolo 99

Regolamento (CE) n. 73/2009	Il presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 25	-	Articolo 100
Articolo 26	-	Articolo 63
Articolo 27, paragrafo 1	-	Articolo 102, paragrafo 3
Articolo 27, paragrafo 2	-	Articolo 49
Articolo 27, paragrafo 3	-	Articolo 69, paragrafo 3
-	Articolo 9	-
Articolo 28, paragrafi 1 e 2	Articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4	-
-	Articolo 10, paragrafo 2	-
Articolo 28, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii)	-
-	Articolo 23, paragrafo 1, lettere a), punto i), b), c) e d)	-
-	Articolo 11	-
Articolo 29	-	Articolo 76
Articolo 30	-	Articolo 62
Articolo 31	-	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 32	Articolo 15	-
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1	-
-	Articolo 18, paragrafo 2	-
Articolo 34, paragrafi 1 e 2	Articolo 25, paragrafi 1 e 2	-
Articolo 35	Articolo 26	-
Articolo 36	-	-
Articolo 37	Articolo 12	-
-	Articolo 14	-
Articolo 38	-	-
Articolo 39, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 3	-
Articolo 40, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1	-
Articolo 40, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 3	-
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1	-
Articolo 41, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafi 3 e 4	-
Articolo 41, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 5, lettera a)	-
Articolo 41, paragrafo 5	Articolo 23, paragrafo 5, lettera b)	-
-	Articolo 23, paragrafi 2, 6 e 7	-
Articolo 41, paragrafo 6	Articolo 22, paragrafo 4	-
Articolo 42	Articolo 24, paragrafo 1, lettera b)	-
Articolo 43, paragrafi 1 e 2	Articolo 25, paragrafi 1 e 2	-
Articolo 43, paragrafo 3	-	-
Articolo 44	-	-
Articolo 45	-	-
-	-	-
-	Articolo 19, paragrafi 1 e 2	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Il presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 46, paragrafi 1-4	Articolo 20, paragrafi 1-4	-
Articolo 46, paragrafo 5	-	-
-	Articolo 21	
Articolo 47, paragrafo 1	-	-
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 1, applicazione regionale	-
-	Articolo 22, paragrafo 1, applicazione nazionale	-
-	Articolo 22, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7	-
Articolo 48	-	-
Articolo 49	-	-
Articolo 50	-	-
Articolo 51	-	-
Articolo 52	-	-
Articolo 53	-	-
Articolo 54	-	-
Articolo 55	-	-
Articolo 56	-	-
Articolo 57	-	-
Articolo 57 bis	Articolo 17 ter	-
Articolo 58	-	-
Articolo 59	-	-
Articolo 60	-	-
Articolo 61	-	-
Articolo 62	-	-
Articolo 63	-	-
Articolo 64	-	-
Articolo 65	-	-
Articolo 66	-	-
Articolo 67	-	-
Articolo 68	-	-
Articolo 69	-	-
Articolo 70	-	-
Articolo 71	-	-
Articolo 72	-	-
Articolo 73	-	-
Articolo 74	-	-
Articolo 75	-	-
Articolo 76	-	-
Articolo 77	-	-
Articolo 78	-	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Il presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 79	-	-
Articolo 80	-	-
Articolo 81	-	-
Articolo 82	-	-
Articolo 83	-	-
Articolo 84	-	-
Articolo 85	-	-
Articolo 86	-	-
Articolo 87	-	-
Articolo 88	Articolo 42	-
Articolo 89	Articolo 43	-
Articolo 90	Articolo 44	-
Articolo 91	Articolo 45	-
Articolo 92	Articolo 46	-
Articolo 93	-	-
Articolo 94	-	-
Articolo 95	-	-
Articolo 96	-	-
Articolo 97	-	-
Articolo 98	-	-
Articolo 99	-	-
Articolo 100	-	-
Articolo 101	-	-
Articolo 102	-	-
Articolo 103	-	-
Articolo 104	-	-
Articolo 105	-	-
Articolo 106	-	-
Articolo 107	-	-
Articolo 108	-	-
Articolo 109	-	-
Articolo 110	-	-
Articolo 111	-	-
Articolo 112	-	-
Articolo 113	-	-
Articolo 114	-	-
Articolo 115	-	-
Articolo 116	-	-
Articolo 117	-	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Il presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 118	-	-
Articolo 119	-	-
Articolo 120	-	-
Articolo 121	Articoli 16 e 16 bis	-
Articolo 122	-	-
Articolo 123	-	-
Articolo 124	-	-
Articolo 124, paragrafo 6	-	Articolo 98
Articolo 125	-	-
Articolo 126	-	-
Articolo 127	-	-
Articolo 128	-	-
Articolo 129	-	-
Articolo 130	-	-
Articolo 131	-	-
Articolo 132	Articoli 17 e 17 bis	-
Articolo 133	-	-
-	Articolo 28	-
-	Articolo 29	-
-	Articolo 20	-
-	Articolo 31	-
-	Articolo 32	-
-	Articolo 33	-
-	Articolo 34	-
-	Articolo 35	-
-	Articolo 36	-
-	Articolo 37	-
-	Articolo 47	-
-	Articolo 48	-
-	Articolo 49	-
-	Articolo 50	-
-	Articolo 51	-
Articolo 134	-	-
Articolo 135	-	-
Articolo 136	-	-
-	Articolo 52	-
Articolo 137	-	-
Articolo 138	Articolo 3	-
Articolo 139	Articolo 13	-

Regolamento (CE) n. 73/2009	Il presente regolamento	Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC]
Articolo 140	Articolo 53	-
Articolo 141	Articolo 56	-
Articolo 142	Articolo 55	-
Articolo 142, lettera r)	Articolo 54	-
Articolo 143	-	-
Articolo 144	-	-
Articolo 145	-	-
Articolo 146	Articolo 55	-
Articolo 17 bis	-	-
Articolo 147	Articolo 56	-
Articolo 148	-	-
Articolo 149	Articolo 57	-
